

21 marzo 2017



RESPONSABILITA' SOLIDALE APPALTI

DI in Gazzetta: conversione al via alla Camera

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 21/03/2017

I lavoratori in credito potranno rivolgersi subito al committente

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 21/03/2017

Il committente risponde, ma i controlli sono «spuntati»

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 21/03/2017

CORRETTIVO APPALTI

Lavoro, con il Correttivo appalti torna la clausola sociale obbligatoria.

Debutto difficile per il Durc «per congruità»

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 21/03/2017

DL TERREMOTO

Sugli incarichi privati si riaccende la guerra tra professionisti e società di ingegneria

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 21/03/2017

Ricostruzione, professionisti e società di ingegneria in guerra per gli incarichi

www.edilportale.com del 21/03/2017

Ricostruzione post sisma, l'OICE risponde alla RPT

www.lavoripubblici.it del 20/03/2017

Ricostruzione terremoto, Errani: le società di ingegneria possono partecipare

www.ediltecnico.it del 20/03/2017

Per i progetti della ricostruzione si punta sull'in house

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 21/03/2017

ROTTAMAZIONE CARTELLE

Rottamazione cartelle con istanze separate

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 21/03/2017

ADEMPIMENTI FISCALI

Depositi Iva, controlli su due livelli

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 21/03/2017

F24 a zero, il costo del «perdono»

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 21/03/2017

CASSE DI PREVIDENZA

La pensione in cumulo, operativa per l'Inps ma in sospeso per le Casse

Avvenire pag. 22 del 21/03/2017

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

21 Mar 2017

Responsabilità solidale appalti/1. DI in Gazzetta: conversione al via alla Camera

Mau.S.

Inizierà dalla Camera l'esame del decreto legge sui voucher e appalti, approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri. Riparte quindi dalla stessa commissione Lavoro di Montecitorio, che aveva già lavorato alla riforma dei buoni lavoro e ha in campo due testi di legge per la riforma della responsabilità solidale negli appalti, l'iter del testo voluto dal governo Gentiloni.

Il decreto legge numero 25/2017 è intanto stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 di venerdì 17 marzo ed è entrato in vigore il giorno stesso.

Il nuovo testo della norma cancella il «beneficio della preventiva escussione» del datore di lavoro. Questo significa che lavoratori potranno scegliere di rivolgersi anche a imprese diverse dalla propria - se più liquide - per ottenere il versamento di salari e contributi non ricevuti dal proprio datore di lavoro. Il termine per sciogliere il vincolo di solidarietà rimane fissato a due anni dalla fine dell'appalto. Questo significa che la chiamata a rispondere in solido può arrivare anche molto tempo dopo dal termine del cantiere, quando ormai le garanzie richieste dai titolari dell'appalto nei confronti dei subappaltatori sono generalmente estinte.

Cancellata anche la possibilità di affidare ai contratti collettivi il compito di trovare soluzioni alternative a quelle stabilite per legge. Opportunità peraltro mai finora esplorata.

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 febbraio 2011

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85061 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

21 Mar 2017

Responsabilità solidale appalti/2. I lavoratori in credito potranno rivolgersi subito al committente

Giampiero Falasca

Il Governo riporta le lancette della responsabilità solidale al passato, cancellando il beneficio della «preventiva escussione», introdotto nel 2012 ed eliminando la facoltà per le parti sociali di modificare le regole della solidarietà passiva.

Quando un'impresa (il committente) affida a un'altra impresa (l'appaltatore) il compito di erogare un servizio con un contratto di appalto, la legge prevede particolari forme di tutela per i dipendenti coinvolti.

Per garantire questi lavoratori si applica, infatti, il principio di responsabilità solidale sancito dall'articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 (la riforma Biagi).

Sulla base di questo principio, sono tenuti a pagare i crediti da lavoro maturati dal personale impiegato nell'appalto (e anche le obbligazioni contributive di cui sono titolari gli enti previdenziali) tanto il committente quanto l'appaltatore; analogo principio vale in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori autonomi.

Questo principio, nonostante le diverse modifiche che hanno interessato la norma (cambiata negli anni dal decreto legislativo 251/2004, dalla legge 296/2006, dal Dl 5/2012, dalla legge 92/2012, dal Dl 76/2012 e infine dal decreto legislativo 175/2014), è rimasto immutato negli anni, e non è stato minimamente scalfito dal decreto legge varato ieri dal Governo (così come non era oggetto del quesito referendario proposto dalla Cgil).

Il cambiamento interessa invece le modalità pratiche di applicazione del regime di responsabilità solidale, e in particolare il principio di «preventiva escussione».

Secondo la formulazione originaria della legge Biagi, il lavoratore o gli istituti previdenziali potevano rivolgersi indifferentemente all'appaltatore o al committente per vedersi pagati i trattamenti retributivi e contributivi. Con l'introduzione - avvenuta nel 2012 - del principio della «preventiva escussione» il legislatore ha disposto un ordine di preferenza, in virtù del quale il lavoratore deve agire prima verso il proprio datore di lavoro e solo dopo verso il committente.

Sulla base di questo meccanismo, il committente, nella sua prima difesa, oppure nella memoria di costituzione nel giudizio in base all'articolo 414 del Codice di procedura civile, poteva richiedere il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

In tal caso, l'azione esecutiva del lavoratore poteva essere promossa nei confronti del committente (imprenditore o datore di lavoro) solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Questo ordine di preferenza non scalfiva in alcun modo la responsabilità comune del committente e dell'appaltatore.

Questo sistema aveva una forte motivazione sostanziale (doveva essere chiamata a rispondere del mancato pagamento dei debiti retributivi prima l'impresa che aveva generato il "buco" verso il personale e, solo in un secondo momento, il committente) mentre non intaccava il diritto del lavoratore (che, una volta rispettata la priorità, poteva agire anche verso il committente).

Con l'abrogazione della norma, torna in vita il vecchio meccanismo, per cui il committente può essere aggredito anche prima dell'appaltatore, dovendo pagare direttamente al lavoratore tutti i crediti (salvo il diritto di agire per ottenere il rimborso dall'appaltatore di quanto pagato).

Un'altra disposizione che è stata abrogata è quella, sempre contenuta nella legge Biagi, che consentiva ai contratti collettivi di regolare il regime di solidarietà tra committente e appaltatore in maniera diversa da quanto stabilito dalla norma di legge.

Questa facoltà ha avuto un utilizzo molto ridotto e quindi non avrà un grande impatto concreto, anche se la sua scomparsa priva le parti sociali del potere di adattare le norme ai diversi settori produttivi.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

21 Mar 2017

Responsabilità solidale appalti/3. Il committente risponde, ma i controlli sono «spuntati»

Enzo De Fusco

Il committente risponde direttamente nei riguardi **del lavoratore** e degli **enti previdenziali** anche se non è stato preventivamente escusso il patrimonio dell'**appaltatore** e degli eventuali **subappaltatori**.

I contratti collettivi nazionali non potranno più individuare metodi e procedure di controllo e di verifica per la regolarità complessiva degli appalti.

Sono questi i due interventi che riguardano la responsabilità solidale negli appalti contenuti nell'articolo 2 del decreto legge 17 marzo 2017, n. 25 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 17 marzo 2017, n. 64.

Si tratta di una disposizione che di fatto azzera la norma introdotta il 3 luglio 2012 (legge 92/2012) e contemporaneamente riapre tutti i problemi di una corretta gestione della responsabilità solidale negli appalti.

L'articolo 29 del Dlgs 276/2003 stabilisce che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori - entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto - a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto.

La responsabilità solidale si estende anche ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi (e non anche alle sanzioni) dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

L'articolo 29 trova applicazione solo con riferimento ai contratti di natura privata.

Il problema sta nel fatto che il committente è chiamato a una responsabilità solidale diretta e illimitata, senza che la legge abbia disposto la possibilità di svolgere controlli incisivi per verificare la correttezza della filiera (controlli che allo stato sono riservati solo agli organi ispettivi). Pertanto, per il committente i controlli sono possibili sempre che siano stati regolati nel contratto di appalto. I contratti di appalto possono contenere clausole di tutela come, ad esempio, l'espromissione o la sospensione del corrispettivo in caso di accertata irregolarità.

Nei contratti possono essere inserite anche clausole che impongono all'appaltatore di fornire l'elenco dei lavoratori impiegati nell'appalto e ogni sua variazione (questo per tracciare il perimetro della responsabilità).

È regola diffusa che prima del pagamento sia consegnato il Durc positivo nonché attestazione dell'avvenuto pagamento degli stipendi.

In alcuni casi, i committenti si sono spinti più avanti richiedendo agli appaltatori il rilascio di atti transattivi sottoscritti in sede protetta dai lavoratori in cui si attesta che non sussistono pendenze retributive.

Nonostante tutti i controlli, però, il committente risponde in solido con l'appaltatore o il subappaltatore.

Il committente, infatti, rimane responsabile anche qualora, nel periodo di vigenza di un Durc positivo dell'appaltatore, sia successivamente accertata in sede ispettiva una qualunque irregolarità previdenziale o assicurativa.

La responsabilità solidale rimane anche qualora il lavoratore rivendicasse prestazioni di lavoro straordinarie non controllabili dal committente. La norma dunque attribuisce una responsabilità solidale oggettiva al committente nonostante egli non sia messo in grado di effettuare controlli sull'oggetto di cui è chiamato a rispondere solidalmente.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

21 Mar 2017

Lavoro, con il Correttivo appalti torna la clausola sociale obbligatoria. Debutto difficile per il Durc «per congruità»

Matteo Prioschi

Obbligo di scorporare dalla base d'asta i costi per manodopera e sicurezza e ritorno della clausola sociale per gli appalti ad alta intensità di manodopera. Sono alcune delle novità in tema di **lavoro** che dovrebbero essere inserite nel **correttivo al decreto appalti pubblici**, il numero 50/2016, entrato in vigore il 19 aprile dell'anno scorso.

Il decreto legislativo, che interviene sulla norma attualmente in vigore, potrebbe essere approvato in via definitiva e pubblicato entro la prima settimana di aprile. La bozza attualmente disponibile interviene su 119 articoli dei 220 del Dlgs 50/2016, in alcuni casi per mere correzioni formali, in altri con interventi sostanziali.

Per quanto riguarda la clausola sociale, si modifica l'attuale articolo 50 del Dlgs 50/2016, con la conseguenza che nei contratti di concessione e di appalto di lavoro e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera (il costo di quest'ultima è almeno la metà dell'importo totale), l'inserimento della clausola sociale che comporta il passaggio del personale coinvolto non sarà più una possibilità, ma un obbligo. «Questo - ha sottolineato l'avvocato Andrea Stefanelli, dello studio legale Stefanelli & Stefanelli, che ieri ha illustrato le novità in un seminario - comporta il fatto che per partecipare a una gara e mettere a punto un'offerta si dovrebbe conoscere l'organizzazione del lavoro di chi ha già l'appalto. Senza considerare le complicazioni amministrative derivanti dal passaggio del personale».

Sempre a tutela dei lavoratori si prevede di non sottoporre a ribasso il costo della manodopera, disposizione che avrà un forte impatto in particolare sulla fornitura di servizi, dove il costo del lavoro ha un peso preponderante.

Per contrastare il lavoro nero e irregolare, invece, il documento unico di regolarità contributiva (Durc) dovrà considerare anche se i dipendenti dell'azienda siano congrui, come numero, al lavoro da svolgere per il contratto specifico. Per esempio, se un datore di lavoro ha 40 addetti e ha già alcuni cantieri aperti in cui risultano potenzialmente impiegati tutti i dipendenti, potrebbe non essere ritenuto in grado di affrontare un nuovo impegno.

Tuttavia, secondo l'avvocato Stefanelli, si tratta di una disposizione difficile da attuare almeno fino a che non saranno integrate tutte le banche dati. «Attualmente - ha sottolineato - è impossibile verificare in quali cantieri sono effettivamente impiegati i lavoratori contemporaneamente e se si fa ricorso al subappalto».

Tra le molte altre modifiche si segnala quella relativa al limite del subappalto. Viene precisato che è consentito fino al 30% della categoria prevalente e fino al 100% di quelle scorporabili. Però

resta la possibilità, per la pubblica amministrazione, di richiedere in anticipo il nome dei subappaltatori.

Per gli appalti sotto soglia, invece, viene specificato che si deve rispettare il principio di rotazione degli inviti, quindi ogni volta vanno cambiate tutte le aziende contattate. Invece non è stato risolto il dubbio riguardante la soglia dei 40mila euro, che consente l'affido diretto, se cioè tale importo va riferito al periodo di programmazione (biennale o triennale) o al singolo importo. In compenso la determina a contrarre dovrà contenere espressamente le ragioni che hanno portato alla scelta del fornitore.

Infine viene introdotta l'articolazione su base regionale dell'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, nonché la possibilità di deroga all'obbligo di selezione dall'elenco dell'Anac dei commissari per forniture e servizi sotto soglia (209mila euro) e per lavoro sotto 1 milione di euro.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

21 Mar 2017

Terremoto/2. Sugli incarichi privati si riaccende la guerra tra professionisti e società di ingegneria

Massimo Frontera

Sul mercato della ricostruzione privata post-terremoto si riaccende improvvisamente il conflitto mai sopito tra i professionisti tecnici iscritti agli ordini e le società di ingegneria, con comunicati stampa infuocati da entrambe le parti: rete delle professioni tecniche; Oice (società di ingegneria) insieme a Legacoop (Produzione e servizi).

Il "casus belli" è una nota di chiarimento redatta dalla struttura del Commissario Vasco Errani e pubblicata sul sito istituzionale. Il chiarimento è stato fornito in risposta ad alcuni quesiti formulati dall'Oice per sapere se l'iscrizione nell'elenco speciale riservato ai professionisti della progettazione che intendono lavorare alla ricostruzione del Centro Italia riguardasse anche le società di ingegneria e, più in particolare, se anche le società di ingegneria potessero acquisire incarichi da committenti privati.

Il casus belli dei quesiti al commissario Errani

I quesiti, spiega l'Oice, si riferiscono alle regole indicate in un protocollo sottoscritto con la rete delle professioni tecniche (approvato con l'ordinanza commissariale n.12 del 9 gennaio scorso) in cui le società dei professionisti non erano indicate in modo specifico relativamente all'affidamento degli incarichi privati.

Nel chiarimento fornito dalla struttura commissariale si spazza via ogni dubbio, affermando che «anche le società di ingegneria, purché iscritte nell'elenco speciale ex art. 34 del DL 189/2016, possono assumere incarichi anche da committenti privati» e, inoltre, «possono far parte di un raggruppamento temporaneo tra operatori professionali».

I professionisti: illegittima l'apertura alle società di ingegneria

A questo punto sono insorti i professionisti aderenti alla rete delle professioni tecniche (Rpt) che, peraltro, hanno condiviso e sottoscritto con Vasco Errani lo schema del protocollo approvato con l'ordinanza n.12. «Siamo stupefatti - si legge nella nota inviata la scorsa settimana - dal fatto che si vogliano favorire, illegittimamente, le società di ingegneria, consentendo loro l'iscrizione nell'elenco speciale per l'esecuzione delle attività previste per la ricostruzione delle zone terremotate, sia con riguardo alle opere pubbliche, sia con riferimento alle opere private».

Il sostegno a questa tesi, secondo i professionisti, starebbe in un mancato decreto attuativo sulle società tra professionisti, che si attende dal 1997, cioè da quando la legge n.266 (Bersani) ha abrogato il regio decreto n.1815 del 1939. Il risultato di questo "combinato disposto", sempre secondo l'interpretazione dei professionisti (principalmente ingegneri e architetti), sarebbe appunto l'illegittimità degli incarichi privati alle società di ingegneria.

Il comunicato della Rete delle professioni tecniche si conclude con una postilla sibillina: «Spiace

- sottolinea la Rete - che l'apertura da parte del Commissario Errani alle società di ingegneria avvenga proprio nel corso di una rinnovata e più incisiva fase di collaborazione tra professionisti tecnici e struttura commissariale; collaborazione che - grazie a una apposita campagna di sensibilizzazione realizzata dai Consigli nazionali degli Ordini coinvolti - vede un numero sempre crescente di professionisti attivi nei territori colpiti dal sisma per predisporre, a titolo gratuito, le schede Fast».

Cappochin (Cna): chiesto incontro a Errani, poi decideremo come procedere

«A nostro giudizio - spiega il presidente degli architetti Giuseppe Cappochin, tra i principali sostenitori della battaglia con l'Oice - gli incarichi privati non possono essere dati alle società di ingegneria, in quanto manca il decreto attuativo della legge 266. Se poi si sta facendo una normativa specifica (il riferimento è a una norma nel disegno di legge concorrenza, *ndr*) significa che una norma di legge in questo momento non c'è. E quindi le società di ingegneria non possono operare in campo privato».

Presidente Cappochin, che pensate di fare? Impugnerete il primo incarico di progettazione privato affidato a una società di ingegneria?

Nei prossimi giorni abbiamo un incontro della rete delle professioni tecniche, e valuteremo in che modo intervenire. Ogni decisione va ponderata e decisa collegialmente. Sicuramente chiederemo un incontro a Errani, sempre come rete delle professioni, per una serie di chiarimenti perché, in pratica, le professioni stanno dando un grossissimo aiuto alla situazione creata dal terremoto. Mi riferisco a quando Errani ci ha chiesto espressamente di sensibilizzare i nostri iscritti affinché riescano a effettuare le schede di valutazione Fast in tempi più rapidi possibile.

Che intende dire con questo?

Non è che il ragionamento è: ci dovete dare questo perché noi facciamo quell'altro, ci mancherebbe altro. È chiaro che sui lavori pubblici c'è una legge chiara sulle società di ingegneria, ma per quanto riguarda gli incarichi privati questo non c'è. I nostri uffici legali ce lo confermano e pertanto riteniamo che questa azione di Errani non sia coerente con l'attuale normativa vigente.

Oice: ennesimo attacco al le società di ingegneria; solidarietà a Errani

In risposta all'offensiva dei professionisti è arrivato ieri il comunicato dell'Oice. Si tratta di una nota durissima, sottoscritta dal presidente dell'Oice, Gabriele Scicolone, e dal presidente dell'Associazione nazionale produzione e servizi di Legacoop Carlo Zini.

Il comunicato, oltre a bocciare l'interpretazione normativa sostenuta dai professionisti, parla di «attacco corporativo contro le società di ingegneria» ed esprime solidarietà al commissario Errani per «l'ennesimo tentativo di disinformazione» che «costituisce un atto di intimidazione nei confronti di chi, come la struttura governativa, ha semplicemente in mente un solo obiettivo: garantire parità di accesso al mercato privato da parte di tutte le strutture che potranno mettersi al servizio di popolazioni così duramente colpite dal sisma».

Nel merito, l'Oice ricorda che la struttura del commissario Errani «ha precisato quanto è ovvio e pacifico, cioè che le società di ingegneria possano legittimamente operare nell'ambito privato. È così dal 1997 quando la legge Bersani abrogò il divieto di svolgere attività professionale in forma societaria, e lo è dal 1998 da quando cioè Inarcassa accetta i contributi integrativi corrisposti dalle società di ingegneria a seguito di migliaia di contratti stipulati con committenti privati. In ogni caso si sta continuando a parlare del nulla visto che la legge 1815/39 è stata integralmente abrogata sei anni fa cercando di demonizzare la possibilità di operare Società di Ingegneria in forma moderna ed organizzata come avviene in tutti i paesi sviluppati del mondo, continuando a perseguire, per il nostro paese, una politica del "fare ingegneria" retrograda e non lungimirante».

Peraltro, l'Oice ricorda che nelle ricostruzioni di precedenti terremoti (Abruzzo ed Emilia

Romagna), numerosi incarichi privati sono stati affidati a società di progettazione e continuano a essere affidati. Come pure, più in generale, ogni giorno vengono liberamente e normalmente affidati incarichi privati a società di ingegneria.

scarica il testo - il comunicato della rete delle professioni tecniche

Scarica il testo - il comunicato di Oice e Legacoop

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Ricostruzione, professionisti e società di ingegneria in guerra per gli incarichi

di Paola Mammarella

RPT al Commissario Vasco Errani: 'le società non possono lavorare con i privati'. Oice e Legacoop: 'si manipola la realtà'

21/03/2017



21/03/2017 – Escludere le società di ingegneria dalla ricostruzione post sisma dal momento che, in base alla legge, non possono assumere incarichi dai privati. È la richiesta avanzata dalla Rete delle professioni tecniche (RPT) con una lettera inviata al Commissario speciale per la ricostruzione, Vasco Errani.

Società di ingegneria e ricostruzione post sisma

In base all'Allegato A (articolo 5, paragrafo 1 lettera G) dell'[ordinanza 12/2017](#), che regola l'iscrizione all'**elenco speciale dei professionisti** che possono partecipare alle attività di ricostruzione post sisma, sono ammesse anche le società di ingegneria. Per l'iscrizione all'elenco speciale, lo ricordiamo, sono necessari una serie di requisiti, come l'iscrizione all'Albo, il possesso di una polizza assicurativa e condizioni in grado di assicurare l'affidabilità e la professionalità. Tra queste, l'ordinanza chiede di "essere un operatore

economico professionale riconducibile ad una delle categorie previste dall'articolo 46 del **Codice Appalti** ([D.lgs. 50/2016](#)). L'articolo 46 definisce gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Tra questi, oltre ai professionisti singoli e associati e alle società tra professionisti, ci sono le società di ingegneria.

Società di ingegneria e ricostruzione: RPT contraria

La Rete delle professioni tecniche ha espresso la sua **contrarietà sull'inclusione** delle società di ingegneria perché, a suo avviso, la legge impedisce loro di assumere incarichi dai privati. "Siamo stupefatti – ha scritto RPT a Errani - dal fatto che si vogliano favorire, **illegittimamente**, le società di ingegneria, consentendo loro l'iscrizione nell'elenco speciale per l'esecuzione delle attività previste per la ricostruzione delle zone terremotate, sia con riguardo alle opere pubbliche, sia con riferimento alle opere private." "In base alle vigenti disposizioni di legge – continua la lettera di RPT - per le società di ingegneria non si fa alcun tipo di riferimento alla possibilità di acquisire **incarichi da soggetti privati**. Oltre a ciò, a fronte dei divieti riguardanti le società tra professionisti (tra cui rientrano le società di ingegneria), operate con la [L. 266/1997](#), art. 24, che ha abrogato l'articolo 2 della [L. 1815/1939](#), non ne è mai seguito il decreto relativo ai requisiti per l'esercizio delle attività di tali società, previsto al comma 2 del medesimo articolo e mai attuato dal Ministero della Giustizia". "Ad oggi – aggiunge - non è quindi consentito per le società di ingegneria stipulare contratti con soggetti privati: è grave dover sottolineare che si sta assistendo al tentativo di ovviare a tale **vuoto normativo** con una previsione di legge allo stato contenuta nel Disegno di Legge Concorrenza, attualmente all'esame del Senato e non ancora approvato" RPT si è detta dispiaciuta nel dover constatare che l'apertura alle società di ingegneria sia avvenuta proprio in una fase di maggiore collaborazione tra struttura commissariale e professionisti tecnici, impegnati a predisporre, a titolo gratuito, le **schede FAST** nei territori colpiti dal sisma.

Oice: le società di ingegneria possono operare nel settore privato

Rispondendo alla rete delle professioni tecniche, **Gabriele Scicolone**, presidente Oice, e **Carlo Zini**, presidente dell'Associazione nazionale Produzione e Servizi di **Legacoop**, hanno affermato che "le società di ingegneria possano legittimamente operare nell'ambito privato. È così dal 1997 quando la legge Bersani abrogò il divieto di svolgere attività professionale in forma societaria, e lo è dal 1998 da quando cioè Inarcassa accetta i contributi integrativi corrisposti dalle società di ingegneria a seguito di migliaia di contratti stipulati con committenti privati. In ogni caso si sta continuando a parlare del nulla visto

che la legge 1815/39 è stata integralmente abrogata sei anni fa cercando di demonizzare la possibilità di operare Società di Ingegneria in forma moderna ed organizzata come avviene in tutti i paesi sviluppati del mondo, continuando a perseguire, per il nostro paese, una politica del 'fare ingegneria' retrograda e non lungimirante". Per l'Oice e per l'Associazione nazionale Produzione e Servizi di Legacoop "la manipolazione della realtà e la strumentalizzazione della Rete sono tali che si arriva a sostenere l'insostenibile e cioè che le società di ingegneria siano delle semplici società tra professionisti; basta leggere la legge 183, che ha regalato agli ordini professionali il business della formazione professionale, per chiarirsi che le società tra professionisti possono svolgere soltanto attività professionale, mentre le società di ingegneria possono anche svolgere **attività di impresa** diverse da quelle puramente professionali, e possono essere costituite anche da soli soci di puro capitale e non solo da professionisti, pur con tutte le garanzie in tema di iscrizione all'albo di chi firma gli elaborati e dei direttori tecnici". L'Oice e l'Associazione nazionale Produzione e Servizi di Legacoop hanno manifestato solidarietà alla struttura governativa, che a loro avviso ha un solo obiettivo: "garantire **parità di accesso** al mercato privato da parte di tutte le strutture che potranno mettersi al servizio di popolazioni così duramente colpite dal sisma, con le proprie competenze multidisciplinari, come già avvenuto in Umbria e in Abruzzo negli ultimi dieci anni". Concludendo, Oice e Associazione nazionale Produzione e Servizi di Legacoop hanno sottolineato che è un errore richiamare il ddl concorrenza, che si occupa soltanto di fornire un chiarimento interpretativo concernente gli effetti dei contratti stipulati prima del 2011, mentre è necessario cogliere le **sfide dell'innovazione** e abbandonare un "sistema di difesa corporativistica".

© Riproduzione riservata

Ricostruzione post sisma, l'OICE risponde alla RPT

21/03/2017



È questa la dura presa di posizione che hanno assunto l'OICE, l'Associazione delle società di ingegneria aderente a Confindustria, e l'Associazione nazionale Produzione e Servizi di Legacoop, in merito al comunicato della Rete delle Professioni Tecniche di venerdì scorso ([leggi news](#)). La Rete aveva censurato il chiarimento fornito dalla Struttura tecnica di Errani che ha ammesso la possibilità per le società di ingegneria di acquisire incarichi da committenti privati per prestazioni di ingegneria e architettura nell'ambito della ricostruzione del sisma del Centro Italia.

Per **Gabriele Scicolone**, presidente OICE, e **Carlo Zini**, presidente dell'Associazione nazionale Produzione e Servizi di Legacoop: *"È semplicemente disarmante l'attacco portato dalla Rete delle Professioni Tecniche alla Struttura governativa che, correttamente, ha precisato quanto è ovvio e pacifico, cioè che le società di ingegneria possano legittimamente operare nell'ambito privato. È così dal 1997 quando la legge Bersani abrogò il divieto di svolgere attività professionale in forma societaria, e lo è dal 1998 da quando cioè Inarcassa accetta i contributi integrativi corrisposti dalle società di ingegneria a seguito di migliaia di contratti stipulati con committenti privati. In ogni caso si sta continuando a parlare del nulla visto che la legge 1815/39 è stata integralmente abrogata sei anni fa cercando di demonizzare la possibilità di operare Società di Ingegneria in forma moderna ed organizzata come avviene in tutti i paesi sviluppati del mondo, continuando a*

perseguire, per il nostro paese, una politica del "fare ingegneria" retrograda e non lungimirante".

Per l'OICE e per l'Associazione nazionale Produzione e Servizi di Legacoop "la manipolazione della realtà e la strumentalizzazione della Rete sono tali che si arriva a sostenere l'insostenibile e cioè che le società di ingegneria siano delle semplici società tra professionisti; basta leggere la legge 183, che ha regalato agli ordini professionali il business della formazione professionale, per chiarirsi che le società tra professionisti possono svolgere soltanto attività professionale, mentre le società di ingegneria possono anche svolgere attività di impresa diverse da quelle puramente professionali, e possono essere costituite anche da soli soci di puro capitale e non solo da professionisti, pur con tutte le garanzie in tema di iscrizione all'albo di chi firma gli elaborati e dei direttori tecnici".

Per OICE e l'Associazione nazionale Produzione e Servizi di Legacoop l'immotivato attacco alla Struttura tecnica di Errani è semplicemente "l'ennesimo tentativo di disinformazione e costituisce un atto di intimidazione nei confronti di chi, come la Struttura governativa, ha semplicemente in mente un solo obiettivo: garantire parità di accesso al mercato privato da parte di tutte le strutture che potranno mettersi al servizio di popolazioni così duramente colpite dal sisma, con le proprie competenze multidisciplinari, come già avvenuto in Umbria e in Abruzzo negli ultimi dieci anni. Infine va rilevato come sia del tutto improprio richiamare un provvedimento come il ddl concorrenza che si occupa soltanto di fornire un mero chiarimento di natura interpretativa concernente gli effetti dei contratti stipulati prima del 2011".

La nota di OICE e dell'Associazione nazionale Produzione e Servizi di Legacoop conclude evidenziando il "disappunto per un intervento scomposto, dettato evidentemente da mere ragioni di difesa corporativa oggi, tra l'altro, del tutto improprie per il contesto in cui il settore delle professioni nella sua variegata articolazione sarà chiamato ad intervenire, oltre che basato su fantasiose motivazioni pseudogiuridiche. La Rete si muove, ci pare di poter dire, a difesa corporativistica di un modo obsoleto di fare ingegneria, modalità nella quale i giovani professionisti di oggi poco si riconoscono, vedendo invece nelle società di ingegneria organizzata uno sbocco moderno per lo sviluppo delle proprie carriere in Italia ed all'estero. Spiace soprattutto che venga utilizzato lo strumento della drammatica situazione legata al sisma per riprendere una diatriba che ci appare obsoleta e fuori luogo. OICE e Legacoop Produzione e Servizi vogliono raccogliere e vincere le sfide dell'innovazione e della crescita, puntando sul confronto con le realtà più innovative operanti all'estero, per portare nel nostro paese un nuovo modo di fare ingegneria. Un approccio molto lontano rispetto a quello di chi si occupa soltanto di mera difesa corporativa".

Ricostruzione terremoto, Errani: le società di ingegneria possono partecipare

Di [Redazione Tecnica](#) -

20 marzo 2017



In una nota all'OICE, il Commissario speciale per la ricostruzione, Vasco Errani, ha confermato l'iscrizione delle società di ingegneria nell'elenco speciale per l'esecuzione delle attività previste dall'Ordinanza 9 gennaio 2017, n. 12. Si tratta di un favoreggiamento illegittimo, risponde la rete delle Professioni tecniche.

L'ordinanza (pubblicata nella GU n. 13 del 17 gennaio 2017) **contiene** le disposizioni finalizzate ad assicurare la massima trasparenza nel **conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori** attraverso l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, denominato "elenco speciale", con la definizione dei criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

Chi è incluso nell'elenco dell'Ordinanza 12

Nell'articolo 5, paragrafo 1 lettera g) del protocollo d'intesa allegato all'Ordinanza 9 gennaio 2017, n. 12 sono riportati i criteri e i requisiti minimi utili all'iscrizione dei professionisti abilitati all'Elenco speciale. Tra questi criteri **"essere un operatore economico professionale** riconducibile, con riferimento alle opere pubbliche, a una delle categorie previste dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Con riferimento alle opere private, a una delle seguenti categorie soggettive (ferma restando l'equivalenza per i

professionisti UE aventi sede o stabilizzati in altri stati membri): professionisti individuali; professionisti associati; **società tra professionisti** di cui al DM 8 febbraio 2013, n. 34 attuativo dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; **raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali** riconducibili alle sopraindicate categorie”.

Le Società di Ingegneria possono progettare e dirigere la ricostruzione

Dal momento che le Società di Ingegneria sembrano essere escluse dal mercato privato, sembravano escluse anche dall'elenco. Invece no. In una nota all'OICE, infatti, il Commissario speciale per la ricostruzione, Vasco **Errani**, **ha confermato l'iscrizione delle società di ingegneria nell'elenco speciale per l'esecuzione delle attività previste dalla stessa Ordinanza 12**. Errani ha scritto chiaramente che “l'articolo 5, paragrafo 1 lettera G) del protocollo d'intesa allegato all'ordinanza n. 12 del 2017 consente l'iscrizione delle società di ingegneria nell'elenco speciale per l'esecuzione delle attività previste dalla medesima ordinanza sia con riguardo alle opere pubbliche, sia con riferimento alle opere private”.

La reazione della RPT: è illegittimo!

La Rete Professioni Tecniche (RPT) ha commentato così: “Siamo stupefatti dal fatto che si vogliano favorire, illegittimamente, le società di ingegneria, consentendo loro l'iscrizione nell'elenco speciale per l'esecuzione delle attività previste per la ricostruzione delle zone terremotate, sia con riguardo alle opere pubbliche, sia con riferimento alle opere private”.

“In base alle vigenti disposizioni di legge per le società di ingegneria **non si fa alcun tipo di riferimento alla possibilità di acquisire incarichi da soggetti privati**. Oltre a ciò, a fronte dei divieti riguardanti le società tra professionisti (tra cui rientrano le società di ingegneria) – operate con la L. 266/1997, art. 24, che ha abrogato l'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 – non ne è mai seguito il decreto relativo ai requisiti per l'esercizio delle attività di tali società, previsto al comma 2 del medesimo articolo e mai attuato dal Ministero della Giustizia”. Secondo legge, quindi, le società di ingegneria non possono stipulare contratti con soggetti privati: “è grave dover sottolineare che si sta assistendo al tentativo di ovviare a tale vuoto normativo con una previsione di legge allo stato contenuta nel Disegno di Legge Concorrenza, attualmente all'esame del Senato e non ancora approvato”. Ecco perché la RPT ha utilizzato il termine “*illegittimamente*”.

La RPT chiede che venga ripristinata la legalità che dalla sua nascita ha caratterizzato la Struttura Commissariale per la ricostruzione, basta sulla rinnovata fase di collaborazione tra professionisti tecnici e struttura commissariale, collaborazione che ha portato a un numero sempre crescente di professionisti attivi nei territori colpiti dal sisma.

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

21 Mar 2017

Terremoto/1. Per i progetti della ricostruzione si punta sull'in house

Mauro Salerno

In prima battuta c'è l'in house. Solo in caso di mancanza di personale interno qualificato si può andare sul mercato, pescando nell'elenco speciale gestito dal commissario. Con un'avvertenza: per gli incarichi sottosoglia comunitaria (209mila euro) si procederà con la formula della procedura negoziata a inviti, chiedendo il preventivo ad almeno cinque professionisti. Sono le indicazioni previste dagli ultimi emendamenti approvati dalla Commissione Ambiente della Camera in materia di progettazione degli interventi di ricostruzione nelle zone del centro Italia colpite dagli eventi sismici che hanno flagellato l'area dal 24 agosto in poi.

Il pacchetto di modifiche che questa settimana sarà votato dall'Aula di Montecitorio include anche la stretta sui requisiti dei direttori lavori che dovranno essere tenuti al riparo dal rischio di qualsiasi conflitto di interesse con le imprese, per evitare pratiche di limitazione della concorrenza, l'inclusione degli impianti tra le opere ammesse al contributo del 100% sulle spese della ricostruzione privata, l'estensione dell'anticipazione del 20% del prezzo anche agli appalti per la ricostruzione all'Aquila e la possibilità che i subappaltatori impegnati nelle opere di ricostruzione per i danni causati dal sisma dell'Emilia Romagna chiedano il pagamento diretto nel caso in cui il titolare dell'appalto chieda l'ammissione al concordato.

Sul fronte dell'ultimo terremoto le maggiori novità riguardano la progettazione degli interventi. Qui la priorità è fare in fretta, tentando di limitare anche al più possibile le spese. Rispondono a questi obiettivi le norme che impongono innanzitutto di progettare gli interventi attraverso le risorse interne agli uffici speciali. La modifica introdotta con il nuovo comma 4-bis) dell'articolo 14 del decreto 189/2016 prevede infatti che Comuni, Province e agli altri soggetti attuatori possano affidare all'esterno gli incarichi di progettazione «esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato» ad hoc per la fase post-sisma. Dunque la prima scelta è chiaramente la progettazione in house. Se questa strada diventa impercorribile, allora entrerà in gioco l'elenco speciale dei progettisti tenuto dal commissario straordinario che oggi conta già 7.940 iscritti.

Da questo punto di vista l'altra novità è l'indicazione sul metodo di selezione dei progettisti. Le gare si terranno solo sopra la soglia comunitaria di 209mila euro. Un tetto abbastanza alto, tenendo conto che solo in pochi casi si tratterà di interventi di notevoli dimensioni. In pratica per la progettazione post-terremoto viene raddoppiata da centomila euro a 209mila euro la soglia sotto la quale è possibile affidare senza gara i progetti, invitando almeno cinque soggetti abilitati. I professionisti da invitare alla consultazione devono essere scelti tra quelli iscritti all'elenco speciale del commissario.

Anche per la progettazione delle scuole la parola d'ordine è accelerare. Anzi qui l'imperativo, in vista del prossimo anno scolastico, è ancora più categorico. E allora ecco la norma (nuovo articolo 1-bis, dell'articolo 14 del Dl 189/2016, introdotto con un emendamento all'articolo 5 del

decreto in discussione alla Camera) che spiega che la progettazione potrà essere eseguita anche dal personale di Invitalia e di Fintecna assegnato al commissario o agli uffici per la ricostruzione. Alle attività svolte da questi tecnici si applicheranno le nuove norme sugli incentivi ai professionisti della Pa previste dall'articolo 113 del nuovo codice appalti.

Di rilievo per il mercato della ricostruzione locale è di sicuro anche la stretta sui direttori lavori. La commissione Ambiente della Camera ha ratificato la modifica all'articolo 34 del Dl 189 che stabilisce che i direttori lavori impegnati nei cantieri della ricostruzione non devono « avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto». Esclusi anche i professionisti imparentati con i titolari e i soci delle imprese coinvolte. L'obiettivo, come è stato spiegato nel corso del dibattito parlamentare, è evitare fenomeni di condizionamento della selezione delle imprese a danno della concorrenza.



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Definizione agevolata. Le soluzioni ai dubbi dei contribuenti

Rottamazione cartelle con istanze separate

La presentazione di istanze separate mette al riparo dalla richiesta del pagamento del debito in unica soluzione in caso di mancato perfezionamento della rottamazione?

Inoltre, i carichi diversi da quelli tributari e contributivi, come le spese di giudizio o ancora i contributi richiesti dai consorzi, richiesti dall'agente della riscossione mediante cartella di pagamento sono rottamabili?

Sono queste le domande più frequenti che i contribuenti si stanno ponendo con l'approssimarsi del termine per la presentazione dell'istanza di definizione agevolata, salvo proroghe dell'ultima ora.

Vediamo, in sintesi, i dubbi e le eventuali soluzioni, precisando sin da subito che dalla norma (articolo 6, Dl n. 193/2016) e dai chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate e da Equitalia non sembrano desumersi risposte certe.

Secondo quanto stabilito dalla norma (articolo 6, comma 13 bis Dl 193/2016) la definizione agevolata può riguardare anche singoli carichi e non necessariamente tutte le somme affidate all'agente della riscossione. Inoltre, Equitalia, nel corso delle risposte fornite a marzo 2017 all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma, ha ammesso la possibilità di presentare diverse domande, ciascuna per singolo carico che si intende definire, senza tuttavia precisare gli eventuali benefici che ne potrebbero derivare. Non è chiaro, infatti, se l'eventuale mancato perfezionamento di una sola istanza di rottamazione comporti comunque la decadenza della definizione agevolata per tutti i carichi indicati anche nelle altre domande oppure la decadenza soltanto della definizione relativa al carico indicato nel modello DA1 non pagato. Ovviamente, si ritiene che laddove le istanze siano diverse non solo nell'indicazione dei carichi, ma anche ad esempio nelle modalità di pagamento e nel numero delle rate, le domande dovrebbero essere trattate autonomamente e dunque in maniera distinta e separata. Tuttavia, il dubbio sarà, ovviamente, risolto soltanto in occasione del calcolo definitivo della rottamazione che l'agente della riscossione fornirà entro il 31 maggio 2017, salvo anche in questo caso proroghe, laddove si capirà di fatto come vengono trattate le singole istanze ossia se separatamente o come un unico debito in capo al medesimo soggetto istante.

Altro questione dubbia riguarda la possibilità di rottamare carichi diversi da quelli tributari e contributivi, come le spese di giudizio o ancora i contributi consortili, iscritti a ruolo e richiesti tramite cartelle di pagamento. Nel caso di spese di giudizio, in assenza di un'esclusione esplicita contenuta nella norma sembrerebbe (il condizionale è d'obbligo in questi casi) che il contribuente possa definirle in maniera agevolata, con lo stralcio degli interessi di mora e del relativo aggio della riscossione a essi commisurato. Nel caso invece di contributi consortili, la questione è ancora più dubbia, laddove oltre alle predette somme a titolo di contributi, viene generalmente irrogata anche una sanzione, che però non è connessa a violazioni tributarie e, dunque, non rottamabile secondo l'articolo 6, comma 10 Dl n. 193/2016. Pertanto, in tal caso, se da un lato la rottamazione sembrerebbe essere ammessa, dall'altro sembrerebbe che essa possa comportare soltanto lo stralcio degli interessi di mora e del relativo aggio della riscossione, rimanendo invece dovute le sanzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rosanna Acierio

IN ATTESA DI CHIARIMENTI L'agenzia delle Entrate deve fare luce sulla possibilità di definizione agevolata per i carichi diversi da quelli tributari e contributivi

Adempimenti. Pubblicata la bozza di modello per estrarre i beni senza garanzia - Il gestore lo invierà alla Dre con la pec

Depositi Iva, controlli su due livelli

Dichiarazione sotto la lente della Direzione provinciale e centrale delle Entrate

A conclusione del difficile iter di approvazione delle nuove regole che disciplinano il regime del deposito Iva, l'agenzia delle Entrate ha provveduto ieri a emanare la bozza del modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio con il quale chi estrae i beni immessi in libera pratica da un Paese terzo evita la prestazione della garanzia. La dichiarazione che viene consegnata al depositario dovrà essere trasmessa via pec alla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale del gestore del deposito. Questa trasmissione ha lo scopo, come prevede la norma, di attivare i successivi controlli circa la correttezza delle dichiarazioni prodotte.

La dichiarazione sostitutiva

L'articolo 50-bis, comma 6, del Dl 331/93 prevede che l'estrazione da un deposito Iva di beni immessi in libera pratica precedentemente introdotti nel deposito stesso può avvenire con autofattura a condizione che chi estrae rispetti le modalità e le tempistiche di presentazione di una apposita garanzia imposte dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2017. In effetti, il decreto, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 17 marzo (si veda Il Sole 24 Ore di domenica), prevede che la garanzia debba essere prestata solo da coloro che non rispettano i seguenti requisiti:

corretta presentazione della dichiarazione Iva, se obbligato, nei tre periodi d'imposta antecedenti l'operazione di estrazione; corretta esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all'Iva sulla base delle ultime tre dichiarazioni presentate alla data dell'operazione di estrazione. Sono corretti i versamenti, anche in forma rateale, di definizione delle comunicazioni di irregolarità ai sensi dell'articolo 54-bis del Dpr 633/1972;

assenza di un avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non sia stato effettuato il pagamento per violazioni relative ad emissione e utilizzazione di fatture false notificati nel periodo d'imposta in corso ovvero nei tre periodi antecedenti l'operazione di estrazione;

assenza della formale conoscenza dell'inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, a carico del rappresentante legale per uno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del Dlgs 74/2000 e dall'articolo 261 del Rd 267/1942.

Per attestare il rispetto delle predette condizioni il regolamento prevede che chi estrae deve produrre all'atto della prima estrazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio al depositario, dichiarazione che è valida per l'intero anno solare di presentazione. Il provvedimento in esame dell'Agenzia proprio a questo scopo approva il modello della dichiarazione sostitutiva

I controlli

La dichiarazione sostitutiva viene, poi, trasmessa, come previsto dalle istruzioni al modello, dal depositario via pec (posta elettronica certificata) alla Direzione regionale delle Entrate competente per territorio in base al domicilio fiscale del depositario. Le stesse istruzioni specificano che la dichiarazione si considera presentata alla data risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna.

La trasmissione alle Entrate, come fissato dal decreto, consente agli uffici di procedere, anche sulla base di analisi del rischio di evasione o di frode, ad opportuni controlli ivi compresi quelli connessi alla verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti di garanzia dichiarati dal contribuente. A questo scopo le direzioni regionali che ricevono la dichiarazione sostitutiva la trasmettono sempre via pec alle direzioni provinciali territorialmente competenti in base al domicilio fiscale del soggetto che estrae. Le direzioni provinciali procederanno a campione a verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate. Se dovesse essere riscontrata una difformità tra i dati dichiarati e quelli reali il soggetto che estrae decadrà dai benefici e l'ufficio comunicherà tempestivamente via pec al gestore del deposito l'anomalia riscontrata. Provvederà inoltre in caso di false attestazioni nei confronti del dichiarante a inviare una apposita comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica.

Sempre in relazione ai controlli le direzioni regionali comunicheranno periodicamente alla direzione centrale un elenco riepilogativo con i codici fiscali dei soggetti che estraggono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di

Benedetto Santacroce

Adempimenti. Le Entrate precisano le penalità per i contribuenti che non rispettano i termini per il modello

F24 a zero, il costo del «perdono»

Ravvedimento da 5,56 euro (entro 5 giorni) a 20 euro (dopo un Pvc)

Il Fisco spiega il **ravvedimento** per chi non presenta o presenta in ritardo l'**F24 a saldo zero**. L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 36/E di ieri, ha chiarito le modalità del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997) nei casi di **omessa o ritardata presentazione** dell'**F24 a saldo zero**.

F24 d'obbligo

Chi si avvale della compensazione introdotta dal decreto legislativo 241/1997 deve presentare il modello F24, anche nel caso in cui il saldo è uguale a zero, perché i crediti sono di importo pari o superiore ai debiti. Il contribuente può compensare gli importi a credito spettanti solo fino ad azzeramento del saldo finale; il credito eccedente potrà essere compensato, in occasione dei pagamenti successivi. Pertanto, il saldo finale non può essere mai negativo (nel caso si compili una sola sezione, non può essere negativo neppure il relativo saldo). Chi dimentica di presentare il modello a saldo zero è soggetto a una sanzione di 100 euro, ridotta a 50 se lo presenta con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi.

Ravvedimento

Con il ravvedimento si possono regolarizzare sia i versamenti di imposte, omessi o insufficienti, sia altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. È anche possibile sanare l'omessa presentazione dell'**F24 a saldo zero**, presentando lo stesso con indicazione dell'ammontare del credito e delle somme compensate e versando la sanzione in misura ridotta. Con la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014), il ravvedimento è inibito solo dalla notifica di atti di liquidazione o accertamento, comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni. La legge 190/2014 è intervenuta sulla tempistica del ravvedimento, introducendo nuove fattispecie nell'articolo 13 del decreto 472/1997 (lettere a-bis, b-bis, b-ter e b-quater), con le quali è prevista la riduzione delle sanzioni:

• a un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore, o dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

• a un settimo del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per presentare la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, o entro due anni dalla stessa se non è prevista dichiarazione periodica;

• a un sesto del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero oltre due anni dalla stessa, quando non è prevista dichiarazione periodica;

• a un quinto del minimo, se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione con un processo verbale.

Calcolo della sanzione

La sanzione da pagare per l'omessa o tardiva presentazione del modello F24 a saldo zero è determinata in maniera diversa a seconda dell'arco temporale in cui la violazione viene sanata. Perciò, la riduzione a 1/9 (regolarizzazione entro 90 giorni) si applica con riferimento alla sanzione base di:

• 50 euro, se l'**F24** con saldo zero è presentato con ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi; la sanzione è perciò pari a 5,56 euro;

• 100 euro, se il ritardo è tra 5 e 90 giorni; la sanzione è perciò pari a 11,11 euro.

Dopo i 90 giorni, la sanzione base cui commisurare la riduzione è sempre quella di 100 euro. Pertanto, la sanzione è pari a:

• 12,50 euro (1/8 di 100) se il modello F24 è presentato entro un anno dall'omissione;

• 14,29 euro (1/7 di 100) se il modello è presentato entro due anni;

• 16,67 euro (1/6 di 100) se il modello è presentato oltre 2 anni;

• 20 euro (1/5 di 100) se il modello è presentato dopo un Pvc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salvina Morina

Tonino Morina

La pensione in cumulo, operativa per l'Inps ma in sospeso per le Casse

pensioni
e previdenza

di Vittorio Spinelli

Alle diverse modalità per conquistare una pensione si è aggiunta da alcuni giorni la "pensione in cumulo", così battezzata dall'Inps (con scarsa fantasia) per indicare i trattamenti liquidati con la formula del cumulo gratuito e universale di due o più contribuzioni, previsto dalla legge di stabilità di quest'anno.

Il nuovo canale di pensionamento, che interessa centinaia di migliaia di lavoratori, è in vigore dal 1° gennaio 2017. Tuttavia le prime istruzioni dell'Inps (con la circolare n. 60 del 16 marzo scorso) sono state rallentate da problematiche interne alle Casse di previdenza dei professionisti, anche queste coinvolte nell'applicazione del nuovo cumulo contri-

butivo. La nota dell'Inps è stata quindi anticipata in attesa di un intervento dei Ministeri in merito alle contribuzioni dei liberi professionisti.

Le Casse detengono numerose contribuzioni di carriere professionali, interrotte per vari motivi e quindi non produttive per un assegno di vecchiaia. La valorizzazione di questi versamenti, consentita ora dalla loro cumulabilità, comporta per le Casse l'onere di nuove pensioni (sebbene pro-quota) con impreviste ricadute sui rispettivi bilanci attuali e futuri. Nello stesso Inps, ancor prima del nuovo cumulo, era stato calcolato un milione di posizioni assicurative (cosiddette "silenti") con un numero di contributi insufficiente per un assegno pensionistico. Inoltre, diverse Casse professionali sono interessate a coordinare la propria normativa pensionistica con quella del nuovo cumulo al fine di evitare possibili disparità di trattamento.

Istruzioni Inps. Nel dare il via alla lavorazione delle nuove pensioni, l'Inps pre-

cisa che il cumulo può essere chiesto per conseguire l'assegno di vecchiaia anche da coloro che sono già in possesso dei requisiti per il diritto autonomo ad una pensione in una delle gestioni interessate (oppure per ottenere la pensione anticipata), compresi gli adeguamenti alla speranza di vita. Stessa facoltà è riconosciuta ai superstiti di un lavoratore ai fini di una pensione indiretta, anche se risultava già maturato il diritto ad una pensione autonoma.

Le ipotesi di cumulo riguardano inoltre i contributi versati all'estero, nei limiti di quanto stabilito dai regolamenti europei e delle convenzioni stipulate dall'Italia con Paesi extra UE. Sarà quindi necessario aver maturato in Italia la contribuzione minima richiesta per la totalizzazione internazionale.

Per utilizzare il nuovo cumulo, è possibile rinunciare ad eventuali domande di totalizzazione o di ricongiunzione già presentate e non ancora definite oppure accolte e con pagamento rateale in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

